

XIV.

1^a TORNATA DI VENERDÌ 28 GIUGNO 1895

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE CHINAGLIA.

INDICE.

Disegni di legge:

Leva di mare sui nati nel 1874 (<i>Approcazione</i>)	Pay. 325
Importazione del sale nelle isole non soggette a privativa (<i>Approcazione</i>)	326
Uffici di conciliazione (<i>Discussione</i>)	326
Oratori:	
APRILE	334-40
BORGATTA	336
BRANCA	339
BRUNETTI GAETANO	344
CALENDA DI TAVANI, ministro guardasigilli	326
CAMERA	329 31-32-36-38-43 331
CHIARADIA	338-39-42
DE GIORGIO	344
FALCONI, relatore	337
FALCONI, relatore	330-39 40
GARANETTI	341-43-47
GIULIANI	329
MAGLIANI	341
MARCORA	326
PALBERTI	337
PICCOLO-CUPANI	341
SALARIS	331
VISCHI	328-33

La seduta comincia alle 10.5.

Discussione del disegno di legge: Leva di mare sui nati nel 1874.

Presidente. L'ordine del giorno reca: Discussione del disegno di legge: Leva di mare sui nati nel 1874.

Si dia lettura dell'articolo unico del disegno di legge, e del Decreto Reale annesso alla legge stessa.

Borgatta, segretario, legge:

« *Articolo unico.* È convertito in legge il Regio Decreto 24 gennaio 1895, n. 29, con il quale resta fissato in 4000 uomini il contingente di 1^a categoria da somministrarsi dalla leva di mare sui nati nel 1874. »

R. Decreto 24 gennaio 1895, n. 29, inserito nella Gazzetta Ufficiale del Regno n. 32 del 7 febbraio 1895.

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Visto l'articolo 13 della legge per la leva di mare, testo unico approvato col nostro decreto del 16 dicembre 1888, n. 5860.

Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro della marina,
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Il contingente di 1^a categoria, da somministrarsi dalla leva militare marittima sui nati nel 1874, è fissato a quattromila uomini.

Art. 2. Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il decreto stesso, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, il 24 gennaio 1895.

UMBERTO.

E. MORIN.

Presidente. Dichiaro aperta la discussione su questo articolo unico.

Nessuno domandando di parlare, si passerà alla votazione a scrutinio segreto di quest'articolo nella seduta pomeridiana.

Discussione del disegno di legge per la conversione in legge del Regio Decreto 10 marzo 1895 che autorizza l'importazione del sale nelle isole non soggette a privativa.

Presidente. Viene ora la discussione sul disegno di legge: Conversione in legge del Regio Decreto 10 marzo 1895 che autorizza la importazione del sale nelle isole non soggette a privativa.

Si dia lettura del disegno di legge.

Miniscalchi, segretario, legge:

« *Articolo unico.* È convertito in legge il R. Decreto 10 marzo 1895, n. 58. »

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA.

Vista la legge sulla privativa dei sali e dei tabacchi « testo unico, » approvato con R. Decreto 15 giugno 1865, n. 2397;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Con effetto dalla promulgazione del presente decreto è modificato come segue, il 1° comma dell'art. 3 della legge sulla privativa dei sali e tabacchi « testo unico, » approvato con R. Decreto 15 giugno 1865, n. 2397:

« La fabbricazione, la vendita e l'importazione dall'estero del sale saranno libere nelle altre isole, dove non è attualmente in vigore la privativa. »

Art. 2. Il presente Decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 maggio 1895.

UMBERTO.

P. BOSELLI.

Visto, *Il Guardasigilli*

V. CALENDA DI TAVANI.

Presidente. Dichiaro aperta la discussione sull'articolo unico del disegno di legge.

Nessuno domandando di parlare, si passerà alla votazione a scrutinio segreto di questo disegno di legge nella seduta pomeridiana.

Discussione del disegno di legge sugli Uffici di conciliazione.

Presidente. Passeremo ora alla trattazione del terzo argomento inscritto nell'ordine del giorno, e cioè del disegno di legge sugli Uffici di conciliazione.

Domando all'onorevole guardasigilli se consenta che la discussione si apra sul disegno di legge della Commissione.

Calendadi Tavani, ministro di grazia e giustizia. Non ho nessuna difficoltà che si apra la discussione sul disegno della Commissione, perchè le divergenze sono minime; salvo però a fare tutte le osservazioni sugli emendamenti proposti dalla Commissione.

Presidente. Con questa riserva, si dà lettura del disegno di legge della Commissione.

Miniscalchi, segretario, legge: (*Vedi stampato N. 68-A.*)

Presidente. Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Marcora primo iscritto in favore.

Marcora. Ho chiesto la parola anzitutto per dar lode sincera all'onorevole guardasigilli della presentazione di questo disegno di legge, il quale, come è ben detto nella relazione ministeriale e in quella dell'onorevole Commissione, provvede a togliere di mezzo abusi e inconvenienti, che, anche con aggravio dei cittadini e con danno dell'erario, hanno accompagnato l'ufficio della conciliazione dopo l'ultima sua riforma che ne elevò la competenza fino a 100 lire. Tale aumento di competenza, che ha dato al conciliatore la decisione di questioni, le quali nella maggior parte del paese nostro possono riguardare il patrimonio di un'intera famiglia, o involgere le più complicate tesi di diritto, richiederà certamente, lo dico per incidenza, che tutta la delicata materia riflettente l'istituto della conciliazione sia fra breve ripresa in accurato esame.

Poichè se la riforma del 1891 ha mirato al nobile intento di avvicinare il più possibile la giustizia al popolo, creando un vero

magistrato locale, ha nel tempo stesso — e ciò non può essere sfuggito allo stesso autore della riforma, ed è ormai dalla esperienza accertato — reso quasi impossibile che l'ufficio venga affidato a persone anche prive di coltura giuridica, purchè probe e stimate, le quali in ogni Comune non mancano, e come prima della riforma usavasi, e creata invece la necessità di commetterlo a persone fornite di studi e di attitudini speciali che non è agevole il trovare nelle minori località, e delle quali la scelta dev'essere più rigorosa anche nelle maggiori.

Si aggiunga che ad accrescere le difficoltà testè accennate, contribuirà l'inevitabile aumento del lavoro degli Uffici di conciliazione; dal che sorge anche nell'animo mio la convinzione che, a non lunga scadenza, gli Uffici di conciliazione dovranno convertirsi in vere e proprie magistrature, retribuite sia pure nella più limitata misura, e siano pertanto un nascondiglio di futura non lieve spesa per il bilancio dello Stato e dei comuni che mi permetto di segnalare fin d'ora all'attenzione dell'onorevole ministro delle finanze che vedo con piacere presente.

Ma lasciando al tempo e all'esperienza di maturare i maggiori provvedimenti che la grave materia richiede, e tornando al disegno di legge e ai suoi limitati intenti, mi permetto di presentare alla Camera una proposta che già comunicai all'onorevole ministro e all'onorevole Commissione, e che intende a meglio ordinare la forma e il termine d'appello dalle sentenze dei conciliatori, togliendo di mezzo talune difficoltà che si verificano nella pratica.

La proposta si traduce in un articolo aggiuntivo che potrebbe divenire il secondo della legge, ed è così concepito:

« L'appello dalle sentenze dei conciliatori è fatto per citazione entro il termine di 10 giorni dalla notifica delle medesime. »

Oggi, come è noto, l'appello dalle sentenze dei conciliatori si fa per verbale che deve essere notificato entro il termine di tre giorni.

Ciò reca ai cittadini una inutile spesa, e li espone troppo facilmente a decadenza di termine, mentre, come già ho osservato, le vertenze decise dal conciliatore assumono spesso oggidì il carattere di gravi risoluzioni giuridiche.

E poichè ho facoltà di parlare e non intendo chiederla di nuovo perchè mi rimet-

terò completamente a ciò che l'onorevole ministro e la Commissione decideranno sulla mia proposta, la quale del resto è sottoscritta da quasi tutti i colleghi che vedo nell'aula, mi permetto di invitare la Commissione a voler rinunciare all'articolo 11 da essa aggiunto e di esprimere in ogni caso il desiderio che la Camera lo respinga.

Non dubito punto che l'egregio membro della Commissione che ne fece la proposta, sia stato ispirato dal sincero e benevolo intendimento di rendere meno dispendiose le autenticazioni degli atti privati di minore importanza.

Ma si tratta di materia troppo delicata e che tocca ad altro istituto — quello del notariato — e non può essere risolta per incidenza.

Come pure pregherei la Commissione di non insistere sulla modificazione al quarto comma dell'articolo 1:

« Possono rappresentare le parti davanti ai conciliatori soltanto coloro che sono ammessi al patrocinio davanti al pretore. »

A me sembra che la formula adottata dal ministro, la quale stabilisce che, soltanto nei luoghi dove vi è sede di pretura, le parti debbano farsi rappresentare presso i conciliatori dalle persone ammesse al patrocinio innanzi ai pretori, risponda meglio agli scopi della legge.

Non ho altro da dire.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Giuliani.

Giuliani. Avrei da fare due semplicissime raccomandazioni: l'una all'onorevole ministro, l'altra all'onorevole Commissione.

Anzitutto mi felicito con l'onorevole ministro che ha presentato questo disegno di legge, il quale è molto importante, perchè viene in sussidio dei poveri diseredati. Ma appunto perchè questo è lo scopo della legge, mi pare che, come benissimo osservava il deputato Marcora, non sia possibile accettare l'emendamento proposto dalla Commissione al quarto capoverso dell'articolo 1.

Plaudendo al concetto che informa questo disegno di legge, non mi resta che di fare una raccomandazione caldissima all'onorevole ministro.

Per effetto della nuova legge sugli Uffici di conciliazione, noi abbiamo vista aumentata notevolmente l'importanza di questo magistrato popolare, ma non abbiamo visto cre-

scere di pari passo la cura nella scelta delle persone che debbono attendere a sì nobile ufficio.

Io ritengo che i conciliatori dovrebbero essere dotati, più che d'intelligenza, di molto cuore; e questa mia opinione la trovo suffragata da queste parole della relazione ministeriale:

« L'opera di questi benemeriti magistrati dovrebbe essere anzitutto pacificatrice. La loro missione è di comporre, più che di decidere, le controversie; e quest'ufficio di concordia e di pace trova un non lieve ostacolo nella presenza dei mandatarî, i quali, con l'amichevole componimento, vedono dileguare o diminuire il lucro da essi agognato. »

Ora io so che in alcuni luoghi vi sono conciliatori, i quali forse non sanno neppur fare la propria firma, e che per conseguenza i veri giudici sono i segretari comunali.

Ora a me pare che, dopo essersi così allargata la giurisdizione di questi giudici popolari, si debba fare in modo che la scelta di essi sia fatta col massimo scrupolo; e sarò lieto se l'onorevole ministro vorrà darmi una risposta soddisfacente su questo punto, che è molto interessante.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Vischi.

Vischi. Io fui tra coloro che più volte rivolsero all'onorevole guardasigilli sollecitazioni per apportare qualche modificazione alla vigente legge sull'istituto della conciliazione.

Io osservai allora, e sono lieto oggi di vedere dall'onorevole ministro prese in considerazione le mie osservazioni, che, davvero quella legge, per quanto avesse voluto prefiggersi un alto e nobile scopo sociale, con talune sue disposizioni venne a turbare in gran parte la funzione dell'Ufficio di conciliazione. Parlai allora di quello che accadeva nelle segreterie, o cancellerie, parlai allora di quello che si faceva dai messi comunali od uscieri; ed oggi il ministro cerca di provvedere col presente disegno di legge al quale anche io voglio tributare le lodi che ha fatto poc'anzi l'onorevole mio amico Marcora. Però ritengo che su questo argomento dovremo riportare nuovamente la nostra attenzione perchè la legge del 1892 davvero fallì in gran parte al suo scopo.

Detto questo, dichiaro che mi associo a quanto ha detto il mio amico Marcora, come ho sottoscritto il suo articolo aggiuntivo,

perchè davvero i termini che oggi sono stabiliti per gravarsi di una sentenza del conciliatore, sono così brevi, da rendere quasi impossibile il giovarsene. Certo non potrà adottarsi per questo ufficio il termine assegnato dalla procedura civile per gli altri pronunciati dai magistrati; ma il termine proposto da noi, cioè di 10 giorni, mi pare che risponda e all'ufficio della conciliazione e alle esigenze di una retta amministrazione della giustizia.

E poichè ho la facoltà di parlare, desidero dire anticipatamente che darò il mio voto favorevole alla modificazione proposta dall'onorevole Francesco Tripepi, all'articolo 7 del disegno di legge.

Per non occupare molto tempo della Camera, rileverò soltanto che con quell'articolo, così come è proposto dal Governo, noi verremo ad esasperare di molto le tasse che già colpiscono gli atti della conciliazione, e verremo ad impedire le conciliazioni posteriori alle sentenze; perchè quando alla ragione del contendere, ordinariamente mite, si aggiunga quella della spesa inevitabile per la contestazione con le proposte fatte noi avremo assai difficilmente una conciliazione bonaria.

Del resto ricordo che, sino dall'altra volta, quando abbiamo discusso nella Camera la vigente legge sulla conciliazione, io stesso ebbi a richiamare l'attenzione del Governo sulla necessità di rendere gratuito il più possibile questo ufficio. Ora l'aggravamento della tassa di registrazione, così come è stabilito dall'articolo 7°, significa snaturare l'ufficio della conciliazione.

Non posso non unire anch'io la mia modesta voce a quella dei colleghi che mi hanno preceduto, contro l'articolo aggiuntivo della Commissione.

La stessa relazione ci fa comprendere come questo articolo sia stato timidamente introdotto e come la Commissione abbia forse ceduto più a ragioni di cortesia che ad un profondo convincimento. Comprendo che il facilitare l'autenticazione di determinati atti di mite valore sia cosa utile ai cittadini, ma prevedo che dannosi e numerosi saranno gli inconvenienti che si verificheranno.

Quale è la garanzia che potrà offrire questo conciliatore per autenticare, nei fini dell'articolo 1323 del Codice civile, un atto sia pure del valore modesto di 100 lire? Noi

sappiamo bene le garentie disposte con la legge sul notariato per far prestare al notaio quella fiducia e quel credito che è inerente alla sua delicata funzione. Ora qui, in una legge affatto estranea, mettere una disposizione di questo genere, significa ferire la legge sul notariato, e perturbare la coscienza pubblica. Non dirò quanti sieno i sospetti, forse sempre ingiusti od inqualificabili, che vi sono nella coscienza pubblica, contro molti conciliatori; l'onorevole Marcora ha accennato a quello che accade in alcune grandi città; noi potremmo portar qui molti altri esempi, ma non dobbiamo prestare altri motivi per demolire il credito che questi conciliatori pur debbono avere per amministrare una giustizia, la quale deve preoccupare il legislatore, perchè è una giustizia che riguarda piccoli interessi, circa i nove decimi delle contestazioni; e per ciò stesso un grandissimo numero dei nostri concittadini. Onde è che io fo voto che l'onorevole ministro, accolga la proposta degli onorevoli Marcora e Triepi, e voglia unirsi a me nel pregare la Commissione di non insistere sull'articolo II da essa proposto.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di grazia e giustizia.

Calenda di Tavani, ministro di grazia e giustizia. Io debbo esprimere grande riconoscenza agli oratori, che han preso parte alla discussione, ed anche alla Commissione, per la buona accoglienza fatta al disegno di legge, che oggi è innanzi alla Camera.

Questo disegno di legge è d'indole eminentemente sociale; perciocchè tende a rendere la giustizia più accessibile ai litiganti e specialmente a quelli che appartengono alle classi più umili.

Molto rimane ancora da fare per la buona scelta dei magistrati, che col nome di conciliatori risolvono quasi i nove decimi di tutte le controversie civili; molto ci sarà da studiare; ma ogni provvedimento sarebbe ora prematuro, posto mente che l'esperienza fatta della legge che modifica l'istituto della conciliazione è così breve che noi non possiamo dall'oggi al domani mutarne il congegno.

Sarà dovere di tutti i guardasigilli di seguirne passo, passo, l'andamento acciò sempre meglio penetri nel paese la coscienza che questi magistrati, anche quando non riescono a conciliare i dissensi, rendano sentenze conformi a giustizia.

Il proposito mio pertanto è stato quello di eliminare gli sconci più stridenti palesatisi nella pratica.

Questi sconci provenivano anzitutto dalla qualità di coloro, che qualche volta sono chiamati a rappresentare le parti, e dalla nessuna sorveglianza sui cancellieri degli Uffici di conciliazione, i quali, vuolsi, nella massima parte dei casi sieno i conciliatori effettivi nei piccoli Comuni.

Inoltre si verificò una grande sperequazione nei proventi per effetto della gran massa di contese distratte dai pretori ed attribuite ai conciliatori; un gran numero di uscieri giudiziari impoverì, mentre altri, se non arricchiti, migliorarono certamente di molto la loro condizione; di guisa che i primi hanno dovuto invocare dal Governo un sussidio per raggiungere il minimo assegno di lire 800 annue.

Vi ho già detto che questa va annoverata tra quelle leggi che si usa chiamare sociali.

Infatti, o signori, sono state nel 1894 non meno di 1,947,478, le controversie portate innanzi ai conciliatori. Poste due sole parti contendenti, un attore ed un convenuto, in cifra tonda voi avete 4 milioni di cittadini che hanno adito la giustizia conciliatrice.

Ora provvedere a rendere questa giustizia facile, accessibile ed economica, come non è stata nell'attuazione della legge, è uno scopo, a me sembra, assai nobile; e vedo con grande soddisfazione la Camera plaudire al proposito del ministro.

Mi riserbo, nella discussione degli articoli dimostrare, quando occorra, come nessun aggravio, ma un'assoluta diminuzione di spese ci sia per i litiganti innanzi ai conciliatori, pur sottoponendo al registro le sentenze ed i verbali dalle lire 31 alle 50, e dalle 50 alle 100 con varia misura. Dichiaro poi fin da ora che io accetto volentieri nella sostanza sua l'articolo aggiuntivo, proposto dall'onorevole Marcora.

Era venuto in animo anche a me di proporlo; ma, giacchè la legge aveva di mira soltanto il migliore riordinamento dei servizi secondari degli Uffici di conciliazione, io mi era astenuto dal parlare di ogni altra cosa, che potesse riferirsi o alla competenza, o all'essenza dell'istituto, ovvero al procedimento.

Ora, poichè prevedo che, prima di procedere a nuove modifiche della legge su i con-

ciliatori qualche anno passerà; stimo utile cosa cogliere l'occasione e disciplinare con vantaggio dei litiganti la parte della legge che ha tratto all'appello. E perciò, salvo a modificarlo nella locuzione, io dichiaro di accettare l'articolo aggiuntivo dell'onorevole Marcora.

Riguardo poi agli emendamenti, proposti dalla Commissione, mi riservo di presentare a suo tempo le mie osservazioni, le quali da ora dichiaro essere conformi a quelle fatte dagli oratori, che mi hanno preceduto; ed avere lo scopo di pregare la Commissione a volerli ritirare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Falconi, relatore. Io ho poco da aggiungere a quanto ha detto l'onorevole ministro. Debbo ringraziare l'onorevole Marcora e gli altri colleghi del loro avviso favorevole a questo disegno di legge; e mi associo a quanto ha detto il ministro circa l'articolo aggiuntivo, e, giacchè mi trovo a parlare, dirò come andarono le cose.

Quando uno dei nostri colleghi propose quell'articolo aggiuntivo, ci furono alcune osservazioni; ma la Commissione volle essere deferente verso l'onorevole collega, rimettendosi al giudizio della Camera e disposta a far tesoro di tutte le osservazioni giuste ed opportune.

Debbo una parola particolare all'onorevole Vischi, che ha parlato intorno all'articolo 7, mentre di tal cosa sarebbe stato meglio parlarne quando si discuterà l'articolo medesimo. L'onorevole Vischi ha detto che si aggravano di fatto i contribuenti: e quindi accetterebbe con piacere l'emendamento proposto dall'onorevole Triepi. Ma non è vero che si aggravano i contribuenti; stantechè, come risulta dalla relazione, dai contribuenti si esigono oltre due milioni per quei tali diritti di originale e di copia che erano stati aboliti con la legge del 1882, la quale portò un danno serio all'erario dello Stato.

Segui poi la legge del 1892, che estese la competenza dei conciliatori da lire 30 a lire cento. Quella non si occupò di diritti di cancelleria; ma invece con il regolamento del dicembre 1892 poco correttamente si fece rivivere la legge del 1865 sulla tariffa civile che si applicava ai pretori.

Di qui la conseguenza dolorosa che dalle tasche dei contribuenti per dritti di originale

e di copia nelle cause davanti i conciliatori si traggono, ripeto, oltre due milioni di lire annue.

Approvando, invece, l'articolo 7 del presente disegno di legge non si possono ritrarre dai contribuenti altro che circa lire 700,000, come ho desunto dalle statistiche delle cause portate davanti i conciliatori nel 1894. Cosicché invece di un aggravio si avrà uno sgravio di un milione e 300,000 lire per i contribuenti.

Laonde io rivolgo preghiera all'onorevole collega di non insistere nell'emendamento proposto dal collega Triepi.

L'onorevole collega Giuliani ha raccomandato che sia soppresso non so bene se l'articolo 4.

Giuliani. Il comma quarto dell'articolo 1.

Falconi. Sappia l'onorevole Giuliani che vi fu nella Commissione una lunga discussione a questo proposito. Si voleva sopprimere da qualche collega della Commissione l'alinca quarto dell'articolo 1^o, ma si osservò che le parti potrebbero avere pretese esagerate. Quando vi è una tassazione fissa, le parti sanno quello che debbono a chi li rappresenta in giudizio davanti i conciliatori: e quindi i mandati non possono pretendere maggior compenso. Perciò prego l'onorevole Giuliani di non insistere, poichè questa disposizione, anzichè essere un danno, è un beneficio per le parti. (*Interruzione a bassa voce dell'onorevole Giuliani*).

Anche per il terzo alinea dell'articolo 1^o nella Commissione vi fu una lunga discussione. Alcuni volevano stabilire un albo di coloro che potevano rappresentare le parti e altri volevano la massima libertà. Si osservò da qualcuno che nei piccoli Comuni non è facile trovare gente adatta, o che appena vi sarebbero una o due persone, e quindi si creerebbe una specie di monopolio. E allora la maggioranza volle togliere la prima parte dell'alinca terzo, tanto più che esso si riferiva ad un disegno di legge speciale.

Si volle lasciare la seconda parte dell'alinca perchè il ministro la tenesse presente quando discuterà l'altro disegno di legge già presentato al Senato relativo alla competenza dei pretori. Insomma è un ricordo all'onorevole guardasigilli che, quando sarà discusso il disegno di legge relativo alle preture, si provveda a quanto di sopra si è detto. (*L'oratore parla volgendosi indietro*).

Presidente. Onorevole Falconi, parli alla Camera.

Falconi, relatore. In conclusione, la Commissione non ha alcuna difficoltà di togliere quel comma purchè il ministro assicuri che a tempo opportuno si occuperà della predetta questione.

Presidente. Nessun altro domandando di parlare dichiaro chiusa la discussione generale. Passeremo ora alla discussione degli articoli.

« Art. 1. Davanti ai conciliatori le parti possono comparire personalmente o per mezzo di un loro rappresentante munito di mandato generale o speciale.

« Il mandato speciale può essere scritto a piè dell'originale o della copia dell'atto di citazione, e deve sempre contenere l'espressa facoltà di potere transigere e conciliare la vertenza nell'interesse del mandante.

« Non occorre il mandato per il rappresentante che assista la parte comparsa personalmente all'udienza.

« Possono rappresentare le parti davanti ai conciliatori soltanto coloro che sono ammessi al patrocinio davanti al pretore.

« Nella tassazione delle spese è fatta facoltà ai conciliatori di accordare ai patrocinanti, indicati nel precedente capoverso, una indennità, che può estendersi da lire due a lire otto.

L'onorevole Camera ha facoltà di parlare.

Camera. A proposito di quest'articolo io chiederei, se la Camera volesse seguirmi, la soppressione del quarto comma, sia come è proposto nel progetto dell'onorevole ministro guardasigilli, sia come è proposto nel controprogetto della Commissione. E chiederei la soppressione di questo comma in base di una doppia considerazione. Una considerazione d'indole generale: cioè, che non è bene, secondo me, pregiudicare la questione della rappresentanza innanzi ad un'autorità giudiziaria, quando il ministro guardasigilli ci promette solennemente di trattare la questione a proposito di un progetto organico che egli verrà presentando per questa rappresentanza legale. Allora sarà il caso di discutere di questa rappresentanza innanzi a tutte quante le autorità giudiziarie e non compromettere la questione fin d'oggi.

Una considerazione d'indole speciale è questa. Sarebbero solamente 1540, se non vado errato, i Comuni che hanno la sede della pretura. Ora una diversità di trattamento fra

le parti, le quali, per i Comuni che sono sedi di preture, debbono essere rappresentate solamente da coloro che possono patrocinare le cause dinanzi al pretore, e le parti che stanno nei Comuni in cui non sono le preture, mi pare che non debba ammettersi anche perchè nel progetto ministeriale e nella relazione della Commissione è detto qualche cosa che merita il plauso di tutti. È detto, cioè, che lo spirito informatore dell'istituto della conciliazione deve essere uno spirito di conciliazione, appunto, e di concordia.

Ora, lo stabilire una diversità di trattamento fra certi cittadini, i quali debbono farsi rappresentare da certe determinate classi di persone a seconda dei luoghi, potrebbe, giusta le osservazioni fatte dall'onorevole ministro guardasigilli e le osservazioni fatte dalla Commissione, più che determinare la conciliazione, dare luogo alle liti.

Per queste considerazioni, anche per i precedenti di questa Camera, che io, che sono nuovo, ho avuto la fortuna di leggere soltanto oggi a proposito di una discussione fatta nel primo marzo 1890, quando si trattava della rappresentanza innanzi alle preture e sollevata dagli onorevoli Della Rocca, Torraca ed altri rispettabili membri della Camera, mi parrebbe che tanto il comma proposto dal guardasigilli, quanto quello proposto dalla Commissione in modificazione del progetto ministeriale, dovrebbero essere soppressi: e così ne guadagnerebbe anche, secondo me, lo spirito che informa tutto il disegno di legge, ed a cui hanno applaudito l'onorevole Marcora, l'onorevole Giuliani e tutti gli altri colleghi che mi hanno preceduto. Vale a dire il concetto di rendere la giustizia accessibile a quelle classi che più ne hanno bisogno e con minore spesa.

Ora, in omaggio a questo concetto, io pregherei la Camera di seguirmi in questa idea della soppressione completa di questo comma.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Salaris.

Salaris. Io dirò poche parole intorno al paragrafo quarto di questo articolo 1°; ma la conclusione sarà diversa da quella alla quale giunse il mio collega Camera.

Io mantengo l'emendamento proposto dalla Commissione; perchè comprendo benissimo che non c'è ragione di fare fra i Comuni che hanno una pretura e quelli che non l'hanno la distinzione che si legge nello schema mi-

nisteriale. E non mi parrebbe giusto che quando la somma in controversia è superiore alle 50 lire, le parti debbano essere rappresentate da persone capaci nelle sole sedi di pretura, e non negli altri Comuni della pretura istessa. Non intendo la ragione di questo diverso trattamento; intendo però benissimo che sieno coteste controversie sempre e dovunque trattate da persone di qualche capacità.

Parecchie volte, parlandosi delle persone che nella qualità di procuratori presentavansi avanti i pretori e i conciliatori, si è manifestato il pensiero di provvedimenti necessari; ma è deplorabile che finora niente sia stato fatto, e le preture e le conciliazioni siano ingombre di persone per capacità non degne di rappresentarvi le parti contendenti.

Si deplorò questo fatto vero, incontestabile; si disse che si sarebbe provveduto, ma il provvedimento è ancora da venire. Quindi io provo una grande soddisfazione, nell'udire che è proposito dell'onorevole guardasigilli di presentare un disegno di legge che regoli questa materia.

Calenda di Tavani, ministro di grazia e giustizia. L'ho già presentato.

Salaris. Tanto meglio. Sarà, dunque, quanto prima stabilita la categoria dei procuratori in persone che siano capaci, e che siano degne di rappresentare avanti le preture e le conciliazioni le parti contendenti. (*Interruzioni*).

Ebbene, questo a me pare sia il concetto dell'emendamento della Commissione, e la pregherei perciò di mantenerlo quale lo ha proposto; perchè, per me, al disopra di altre contrarie ragioni, ve ne ha una che mi rassicura: cioè che finalmente il desiderato, più volte invocato provvedimento, si avrà.

Io non negherò che le considerazioni espresse dall'onorevole Camera siano logiche, e in ragione fondate; ma l'emendamento della Commissione introdotto in questa legge, non si negherà che costituisca un impegno, un obbligo nel ministro di provvedere intorno ai mandati avanti le preture.

Il signor ministro riconoscerà che questo paragrafo dell'articolo 1° di questa legge, chiama necessariamente altre disposizioni legislative. Infatti nell'emendamento è detto che sempre quando, avanti il conciliatore, è questione di somma sopra le lire 50, le parti non possono essere rappresentate se non da

coloro che sono ammessi quali procuratori avanti le preture.

Or bene chi sono costoro?

Nessuna legge finora ha pensato designarli. Ma accolto l'emendamento della Commissione, la legge che dovrà designarli, sarà poi una indeclinabile necessità per il ministro.

E non c'è che dire: la Commissione ebbe anche ragione di eliminare la prima parte del paragrafo, e di accogliere la seconda.

Era ingiusto, che una tal quale capacità si richiedesse nelle conciliazioni per le sedi di pretura, e non negli altri Comuni per le controversie di un valore sopra le lire 50; dappoichè non è raro, che nelle stesse preture vi siano Comuni di maggiore importanza, e vi siano le capacità che mancano talora nella sede di pretura.

Fece però benissimo di mantenere la seconda parte del paragrafo che per me, ripeto, costituisce un impegno per l'onorevole ministro a presentare uno schema di legge, che determini i requisiti per essere ammesso all'esercizio di procuratore avanti le preture.

Di questo provvedimento non è solamente oggi che se ne sente il bisogno; è da qualche tempo, che si chiede, e si invoca invano.

L'emendamento della Commissione ce lo fa sperare; dirò di più, ci fa certi che il provvedimento non mancherà; ed ecco perchè io prego la Commissione di mantenerlo, visto che tacitamente esprime un desiderio che credo dividano con me tutti: quello di determinare bene i requisiti di coloro che possano rappresentar le parti contendenti davanti ai pretori. Ebbene quelle stesse persone potranno rappresentare anche nelle conciliazioni le parti contendenti in certe controversie.

Mi par ciò tanto ragionevole che io son certo che l'onorevole Camera vorrà recedere dalla sua opposizione, e incoraggiare la Commissione a mantenere il suo emendamento.

Presidente. L'onorevole ministro guardasigilli ha facoltà di parlare.

Calenda di Tavani, ministro di grazia e giustizia. Dirò subito alla Camera il concetto da cui sono partito nel fare la proposta scritta negli ultimi due commi di questo articolo.

È stato un voto antico quello di regolare l'istituto della postulazione nelle preture e di scacciare da quel piccolo tempio di Temi la massa di faccendieri, che tutt'altro sanno fuorchè il codice, e dei quali non si può affer-

mare che la moralità pongano sempre a base delle loro azioni. Ora questo che è stato impegno di tutti i precedenti guardasigilli e desiderio della Camera io l'ho attuato in un disegno di legge già presentato al Senato per regolare la competenza dei pretori nella materia civile e penale. In esso è un articolo che stabilisce quali persone possano postulare davanti ai pretori: procuratori legali, laureati, notai, o anche persone le quali per capacità e moralità siano a ciò autorizzate dal presidente del tribunale civile. Cosicché davanti ai pretori secondo quel disegno di legge non potranno postulare se non determinate classi di persone la cui moralità sia al di sopra di ogni discussione. Non è da trasandare che una gran parte degli affari, che erano di competenza dei pretori, è ora diventata di competenza dei conciliatori e che, quindi, quello sciame di azzecagarbugli, che prima era nelle preture, si è rovesciato ora in gran parte negli Uffici di conciliazione.

Si può, come dice la Commissione, stabilire per regola generale, che in tutti gli Uffici di conciliazione debbano le parti scegliere il loro rappresentante in quella classe di persone autorizzate a postulare innanzi al pretore? Se ne avessi veduta la possibilità, avrei fatto io quello che ha proposto la Commissione, ma è questa possibilità che io non vedo. Noi abbiamo circa 1500 preture, ma più di 8300 Comuni. Come volete che, in un comune rurale, ci siano laureati o procuratori legali o quelle altre persone autorizzate dal presidente del tribunale? Ce ne sarà forse uno: ma dove troveranno tutte le parti il loro rappresentante? Ce ne saranno due: ma allora diventeranno i monopolisti di tutte le cause, se i litiganti non vorranno con disagio e dispendio ricorrere alla sede della pretura per invitare uno di quei tali autorizzati a postulare, perchè li difenda innanzi alla conciliazione.

Ecco la ragione per cui non posso accettare la proposta della Commissione. Si renderebbe impossibile alle parti quella pronta ed economica difesa voluta dal disegno di legge.

Lasciare tutto come stava lo si può; ma non si rimedia al male; chè anche delle cause appellabili, già di competenza dei pretori, la postulazione sarà affidata a guastamestieri che ne faranno strazio, ed obbligheranno quasi sempre all'appello.

Ecco perchè, dopo molti studi, proposi che, dove è possibile avere, senza disagio delle parti, un onesto e capace rappresentante, questo debba essere scelto; dove non è possibile averlo, possano le parti affidare la difesa cui meglio loro piaccia.

Onde resta il dilemma: o bisogna togliere tutti e due gli ultimi capoversi del mio articolo e le cose lasciare come oggi si trovano: o si vuol meglio provvedere alle liti superiori alle 50 lire di valore, là dove è possibile avere un capace ed onesto rappresentante, ed allora conviene accettare la mia proposta. E questa sarebbe la preghiera che io porgo alla Camera, perchè garantiremmo il diritto delle parti, renderemmo la difesa facile ed abbastanza economica, e fino ad un certo punto sgomberemmo le aule della giustizia, massima e minima, da quel tale sciame di gente che non avrebbe mai dovuto entrarvi.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Vischi.

Vischi. L'onorevole ministro ha fatto questo dilemma: o togliamo ora addirittura qualsiasi disposizione sui legulei di conciliazione, riserbandoci di provvedere con la legge che già ha presentato al Senato, ovvero accettiamo la disposizione com'è proposta dal Governo, e non già come è stata emendata dalla Commissione.

Io mi fo lecito di osservare in contrario. In astratto, dovremmo lasciare a tutti piena libertà di scelta del proprio difensore; anzi arriverei a dire che ciò si dovrebbe fare anche per le cause dinanzi a qualsiasi magistrato. Senza ricordare il celebre quadro della fortuna che faceva cadere sul capo di un coniglio il cimiero di un guerriero, e su quello dell'asino la corona di alloro riservata ai sapienti, dirò che la laurea non ha fatto mai il dottore.

Ma, quando noi ci proponiamo di provvedere non soltanto la capacità, ma principalmente la moralità di quella classe che il Manzoni chiamava di azzecagarbugli, per quelle savie osservazioni fatte in proposito dall'onorevole guardasigilli, dobbiamo provvedere con una regola generale, ed efficacemente.

L'onorevole ministro c'invita a discutere di ciò quando verrà avanti a noi il disegno di legge presentato al Senato. Ma, come bene ha detto il mio amico, l'onorevole Salaris, nulla osta, che ne discutiamo anche ora, stabilendo qui, per le conciliazioni, il concetto esattis-

simo proposto dal guardasigilli al Senato. Quale che sia la sorte (ed io mi auguro che sia felicissima) che sarà per toccare al disegno di legge presentato al Senato, non guasta che noi, sin d'ora, veniamo a proporre ed a stabilire qualche cosa su questo argomento.

L'onorevole ministro, per combattere lo emendamento della Commissione, ci fa osservare che difficilmente in un Comune rurale si potrà trovare un avvocato, un notaio che possa accompagnare un litigante dinanzi al conciliatore.

Ma, onorevole Calenda, seguendo il suo concetto neppure nei capoluoghi di mandamento si dovrà cercare l'avvocato od il notaio; dovremo bensì contentarci d'un difensore che abbia una speciale autorizzazione dal presidente. E perchè questa persona, che vive in un Comune, e che limita tutta la sua professione a difendere cause dinanzi agli uffici di conciliazione, non potrà chiedere al presidente del tribunale un'uguale autorizzazione, come la può chiedere il suo collega, che abita nel capoluogo del mandamento?

Io questo non lo comprendo.

Calenda di Tavani, ministro guardasigilli. Non lo possono, perchè nei Comuni di 400 o 500 abitanti, non avete neppure il conciliatore.

Vischi. Un mio collega mi dice giustamente che si chiede la garanzia di moralità ed allora mettiamo tutti nell'obbligo di portare tale prova di moralità; e saremo più tranquilli.

Diversamente potrà accadere questo: in un Comune capoluogo del mandamento potrò avere una causa del valore di 50 lire, e dovrò presentare un difensore che abbia tutto quel gran bollo della moralità. In un Comune rurale potrò avere una causa di 100 lire, e potrò farmi difendere da una persona qualunque che quel tal bollo non possiede. Noi verremmo a stabilire qui due pesi e due misure, sempre odiosi, come sono odiosi tutti quei provvedimenti che riguardano più ai luoghi, che alla natura della...

Falconi, relatore. Alla natura della funzione.

Vischi. ...della funzione.

Comprenderei la proposta di rimandare tutte le questioni alla legge sull'aumento della competenza dei pretori, ma se un provvedimento vorremo prendere oggi, questo non potrà essere diverso, a mio parere, da quello che ci è stato proposto dalla Commissione.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Aprile.

Aprile. Io non parlo a nome della Commissione della quale mi onoro di far parte, parlo per conto mio.

Non arrivo a comprendere come il signor ministro possa insistere così vivamente nella domanda di respingere l'articolo come è stato modificato dalla Commissione, e di mantenere invece quello da lui proposto. Le ragioni che ha addotto mi pare che non siano molto convincenti, e mi pare facciano una grande confusione in una legge organica tra ciò che deve essere la disciplina di una funzione e il luogo in cui questa funzione possa compiersi. Le norme stabilite per l'esercizio del diritto di difesa non possono variare secondo accidentalità territoriali. Sarebbe strano che alle persone cui è consentito di poter difendere davanti allo stesso magistrato, sia vietato poi di esercitare il proprio ministero in taluni luoghi soltanto, secondo il caso e secondo le circostanze territoriali ed accidentali che restringerebbero nella maniera più bizzarra il loro diritto. Ora nella Commissione furono sostenuti due concetti. Taluni volevano la libertà massima, assoluta, come è presentemente. Altri credettero che via via che si è andata elevando la competenza dei conciliatori, dovesse disciplinarsi e rendersi più rigida e circondarsi di garanzie graduali anche la funzione della difesa, soprattutto quando si vedono, e non raramente, perfino ammoniti difendere cause, spogliando la povera gente. La questione diventa delicata e grave perchè ordinariamente è la povera gente della campagna che ricorre al giudice di pace assai spesso per garantire contratti anche verbali di lavoro, ignorante di leggi e di tasse, esposta a tutte le insidie e ai ladroncelli di abili e disonesti forensi che ne sorprendono col denaro la buona fede.

Il concetto che prevalse nella Commissione fu che effettivamente sarebbe stato utile di richiedere una certa specie di moralità per i difensori anche considerando che la competenza dei conciliatori è stata elevata. Ma parve assurdo alla Commissione lo ammettere che, in determinati luoghi, le stesse persone possano difendere e in altri no: onde venne alla conclusione di sopprimere le due frasi di questo capoverso dell'articolo che includevano tale concetto. Ma ora voi, impenitente signor ministro, persistete a fare una

distinzione di luogo e non di una distinzione di funzioni: mentre qui non si può trattare che di disciplinare la funzione. Ed io, ripeto e confesso, fui di questa opinione in seno alla Commissione; e poichè non potemmo accordarci sui limiti, sulle norme e sui criteri necessari a disciplinare la difesa davanti i conciliatori, anche per non eccedere i limiti impostici dalla presente legge e pregiudicarne l'altra sulle preture che il ministro ha promesso di presentare alla Camera, preferimmo di lasciare per ora tutto impregiudicato, fino alla presentazione di detta legge sulle preture, ritenendo quello il momento più opportuno per provvedere. Questo concetto prevalse nella Commissione e fu modificato l'articolo del Ministero nel senso indicato.

Ora il ministro ci viene a dire: sapete perchè non accetto l'articolo della Commissione? Perchè si sta per discutere avanti al Senato un disegno di legge, che disciplina le norme della difesa davanti le preture e secondo la materia e secondo la competenza si richiederà pei difensori o la laurea, o il diploma di procuratore o di notaio, o anche una sola autorizzazione consentita dal presidente del tribunale.

Ma poichè, secondo la competenza e secondo la materia, per poter difendere avanti il pretore, basterà che alcuni siano semplicemente notai, altri che abbiano soltanto un certificato di autorizzazione del tribunale, perchè non aggiungere una nuova categoria di persone il cui requisito principale sia quello della moralità, le quali possano difendere appunto avanti i conciliatori?

È inutile il dire che difensori avanti alle preture devono essere persone capaci, mentre davanti i conciliatori ciò è superfluo, e forse pericoloso non trovandosi in taluni piccoli Comuni le persone che ne abbiano la capacità.

Prima di tutto, la piccolezza della somma dovrebbe persuaderci a garantirla maggiormente, anche col criterio della capacità nel difensore. In secondo luogo, sa Ella, onorevole ministro, come osservava benissimo l'onorevole Salaris, che vi sono Comuni più importanti sotto tutti gli aspetti di quelli che sono sede di pretura? Ed infine se si ammette per le difese davanti i pretori una graduazione di capacità o secondo il valore o secondo la materia, perchè non potete proporzionare ancora

equamente questa graduazione a quella media di cultura, e a quei requisiti di moralità che sono richiesti per l'esercizio della difesa anche davanti i conciliatori? Ammettendo il mio concetto, che v'importa più distinguere Comuni di 400 abitanti da quelli di 4000? Che inconveniente da ciò potrebbe mai nascere?

Quindi per la parte che può riguardarmi, insisto in questo concetto: o l'articolo del ministro sia modificato come ha proposto la Commissione o venga soppresso completamente il quarto capoverso poichè non comprendo come non si voglia introdurre nel presente disegno di legge un concetto già ammesso da altre leggi.

Calenda di Tavani, ministro di grazia e giustizia. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli pure.

Calenda di Tavani, ministro di grazia e giustizia. Per troncare questa discussione sono disposto a sopprimere gli ultimi due capoversi del mio articolo a condizione che la Commissione ritiri il suo emendamento.

Falconi, relatore. Siamo d'accordo.

Camera. Allora rinunzio a parlare.

Presidente. Dichiaro chiusa la discussione sull'articolo 1.

Il ministro guardasigilli d'accordo con la Commissione propone la soppressione dei due ultimi capoversi dell'articolo 1°, e la Commissione rinunzia al suo emendamento, laonde l'articolo 1 finirebbe al terzo capoverso.

Do quindi lettura di questo articolo come rimane modificato dal Governo d'accordo con la Commissione:

« Art. 1. Davanti ai conciliatori le parti possono comparire personalmente o per mezzo di un loro rappresentante munito di mandato generale o speciale.

« Il mandato speciale può essere scritto a piè dell'originale o della copia dell'atto di citazione, e deve sempre contenere l'espressa facoltà di potere transigere e conciliare la vertenza nell'interesse del mandante.

« Non occorre il mandato pel rappresentante che assista la parte comparsa personalmente all'udienza. »

Lo pongo a partito.

Chi l'approva si alzi.

(È approvato).

L'onorevole Marcora insieme con altri dodici colleghi ha proposto dopo l'articolo 1° un articolo aggiuntivo, il quale è stato ac-

cettato dalla Commissione e dall'onorevole ministro guardasigilli: ne do lettura:

« L'appello dalle sentenze dei conciliatori è fatto per citazione entro il termine di giorni dieci dalla notifica delle medesime.

« G. Marcora, Sacchi, Pennati, Cucchi, Fulci Nicola, Vischi, Guj, Billi, Giovanelli, Garavetti, Severi, Pinna, Camera, Tecchio. »

Calenda di Tavani, ministro di grazia e giustizia.

Accetto tutto il concetto di questo articolo.

Borgatta. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Borgatta.

Borgatta. Ho chiesto di parlare per fare una osservazione su questo articolo aggiuntivo proposto dall'onorevole Marcora, e che anch'io in massima accetto; ma fo osservare al proponente, al guardasigilli ed alla Commissione, che questo articolo mi pare incompleto, imperocchè non contempla che una parte delle sentenze che sono pronunziate dai giudici conciliatori.

La Camera sa bene come le sentenze davanti ai conciliatori possano essere pronunziate o non presenti le parti ed allora occorre la notificazione, o presenti le parti ed allora non v'è bisogno di notificazione. Dunque quest'articolo dev'essere completato in guisa da contemplare le due specie di sentenze.

D'altra parte è desiderabile che in questi piccoli giudizi, dove l'economia della spesa dev'essere l'obbiettivo principale, è desiderabile per quanto si può, che le sentenze siano pronunziate presenti le parti, perchè per tal modo si risparmia la spesa della notificazione.

Dunque l'articolo aggiuntivo proposto dall'onorevole Marcora, bisognerebbe completarlo in questi termini: « ...entro il termine di giorni dieci dalla notifica della sentenza o dalla loro pronunzia se questa avvenga presenti le parti. »

Presidente. L'onorevole ministro ha facoltà di parlare.

Calenda di Tavani, ministro di grazia e giustizia. Io propongo un emendamento all'articolo aggiuntivo dell'onorevole Marcora che redigerei così:

« Nelle controversie di un valore superiore a lire 50 l'appello dalle sentenze dei conciliatori, è proposto con citazione, per bi-

glietto fra 10 giorni dalla notificazione delle sentenze medesime ».

Dico il perchè di questa modificazione. Nell'ultima legge sui conciliatori all'articolo 17 è detto:

« Le sentenze dei conciliatori relative a controversie che eccedono le lire 50 sono appellabili innanzi al pretore del Mandamento, nel termine di 10 giorni dalla loro notificazione ».

Quindi la notificazione della sentenza ci deve essere.

« L'appello sarà proposto con le forme indicate nei capoversi 1, 2, 3 e 4 del detto articolo 459 ».

Ora è da porre mente che l'articolo 459 del Codice di procedura civile riguardava sentenze di loro natura inappellabili, le sentenze cioè dei conciliatori secondo l'antica loro competenza limitata alle lire 30, e quando si volesse dedurre la incompetenza del conciliatore, in questo caso si doveva fare la dichiarazione di appello innanzi al cancelliere, e tale dichiarazione, secondo il disposto di questo articolo, doveva essere notificata alla parte nel termine di 3 giorni.

Ora io credo che sia conveniente, per quanto riguarda le sentenze inappellabili, lasciare le cose così come erano nel codice di procedura civile. La dichiarazione seguirà a farsi su quella tal carta da centesimi 10 che regola tutti gli atti di conciliazione nelle materie inappellabili. Ma per tutte le altre controversie il mantenere il sistema attuale, della dichiarazione di appello da farsi in cancelleria, oltrechè va contro le norme che regolano tutto il procedimento civile, le quali vogliono l'appello prodotto con semplice atto di usciere, importa costringere i litiganti più miseri a spendere per cotal dichiarazione di appello in cancelleria quel che nessun altro litigante spende, cioè lira una e centesimi venti, costo del foglio di carta bollata.

Si faccia quindi lo appello per atto d'uscieri e con citazione a comparire.

Poichè si tratta di cause non eccedenti il valore di lire 100, e gli atti di citazione si fanno per biglietto, la dichiarazione di appello e la conseguente notifica importerebbero di carta la sola spesa di centesimi 50. Credo che così si possa rispondere al desiderio del proponente e forse della Camera,

poichè si ottiene per le parti un disgravio di spesa.

Presidente. Onorevole De Giorgio, ha facoltà di parlare.

De Giorgio. Finisce lo scopo per parte mia di insistere, perchè l'emendamento proposto dal ministro soddisfa Camera e Commissione.

Presidente. Onorevole Marcora, consente nella proposta del ministro?

Marcora. Consento nella proposta del ministro.

Presidente. Do lettura dell'articolo aggiuntivo, concordato fra proponente, Commissione e Governo:

« Nelle controversie di un valore superiore alle 50 lire l'appello dalla sentenza dei conciliatori è proposto con citazione per biglietto fra dieci giorni dalla notificazione della sentenza medesima ».

Chi approva quest'articolo 2 è pregato di alzarsi.

(È approvato, e sono anche approvati senza discussione i seguenti articoli fino all'articolo 7 inclusivo).

« Articolo 2, che diventa 3. Presso gli Uffici di conciliazione le funzioni di cancelliere sono esercitate dal segretario comunale, o da altro ufficiale della segreteria, che sia a ciò espressamente autorizzato con decreto del presidente del tribunale, inteso il procuratore del Re.

« In caso di mancanza o d'impedimento momentaneo del cancelliere, si provvede ai termini dell'articolo 15 del regolamento approvato col Regio decreto 26 dicembre 1892, n. 728. »

« Art. 4. Il presidente del tribunale, sulla richiesta del procuratore del Re, od anche di ufficio, può sempre revocare o sospendere l'autorizzazione indicata nel precedente articolo, ed ha pure la facoltà di destinare un alunno di cancelleria o un vice cancelliere di pretura ad esercitare presso il conciliatore le funzioni di cancelliere.

« Dietro l'avviso ufficiale di tale destinazione, il segretario comunale è tenuto a dare al funzionario, chiamato a sostituirlo, l'immediata consegna degli atti dell'ufficio.

« Del verbale di consegna, debitamente sottoscritto dall'uno e dall'altro funzionario, sarà trasmessa copia al procuratore del Re.

« Art. 5. Quando sorga il bisogno di destinare in più Comuni del mandamento alle fun-

zioni di cancelliere degli Uffici di conciliazione un vice-cancelliere di pretura od un alunno di cancelleria, potrà essere chiamato a compiere le funzioni di cancelliere presso più uffici di conciliazione un solo di detti funzionari. »

« Art. 6. Il segretario comunale, o l'ufficiale di segreteria autorizzato a supplirlo, è soggetto, per quanto concerne l'esercizio delle funzioni di cancelliere presso l'ufficio di conciliazione, alla sorveglianza del presidente e del procuratore del Re del rispettivo tribunale, ed ai provvedimenti disciplinari indicati nell'articolo 214 del Regio decreto 6 dicembre 1865, n. 2026 (serie Iª). »

« Art. 7. Ove sia pronunziata la sospensione o la revocazione di un segretario comunale dall'ufficio di cancelliere, senza la contemporanea autorizzazione di altro ufficiale di segreteria che lo supplisca, le funzioni di cancelliere sono affidate ad un vice-cancelliere di pretura o ad un alunno, da destinarvisi in conformità dell'articolo 3 della presente legge. »

« Art. 8. I verbali di conciliazione e le sentenze definitive dei conciliatori per controversie di valore superiore a lire trenta, sono soggetti a registrazione.

« La tassa di registrazione è:

a) per i verbali di conciliazione, e per le sentenze definitive, aventi per oggetto un valore da lire trentuna a cinquanta L. 1. 20

b) per i verbali di conciliazione e per le sentenze definitive aventi per oggetto un valore da lire cinquanta a cento » 2. 40

Su questo articolo l'onorevole Triepi, 24 ore prima che cominciasse la discussione, ha presentato il seguente articolo sostitutivo: « I verbali di conciliazione e le sentenze definitive per controversie di valore superiore a lire 50, sono soggetti a registrazione, e la relativa tassa è di lire 2.40. »

È presente l'onorevole Triepi?

(Non è presente).

Non essendo presente, questo emendamento s'intende ritirato.

Pongo a partito...

Palberti. Chiedo di parlare.

Camera. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Palberti.

Palberti. Parlo per proporre una correzione di forma. Come disposizione di massima, l'articolo 8 stabilisce che vi sia l'obbligo della registrazione per i verbali e le sentenze su

periori a lire 30. Quando fissa poi la tassazione, stabilisce due classi: da lire 31 a 50, colla tassa di lire 1.20; da lire 51 a 100, colla tassa di lire 2.40. Ora io domando quanto si pagherà per la sentenza ed il verbale di lire 30.50?

Occorre correggere materialmente la disposizione e dire: da lire 30 a lire 50 pagherà ecc.; altrimenti avremo sentenze che non saranno colpite dalla tassa.

Presidente. L'onorevole Camera ha facoltà di parlare.

Camera. Io ho domandato di parlare per presentare un emendamento a quest'articolo.

L'onorevole Tripepi aveva egli presentato un emendamento, che è decaduto perchè egli non era presente per svolgerlo. L'avrei fatto mio, se avessi diviso intieramente l'opinione manifestata dall'onorevole Tripepi nel suo emendamento. L'istituto della conciliazione (mi riferisco sempre allo spirito della legge) è un istituto, che tende mediante una minima spesa a rendere la giustizia facile a quelle classi, che più ne hanno bisogno.

Ora io dico, distinguiamo: quando le parti arrivano al punto che il conciliatore deve emettere la sua sentenza, allora facciamo che questa sentenza sia registrata. Ma quando le parti si conciliano, poichè l'istituto della conciliazione tende precisamente a questo, perchè dobbiamo costringerle a registrare il verbale nel quale consacrano precisamente, che accolgono lo spirito della legge?

Quindi io sopprimerei la prima parte, quella che si riferisce ai verbali di conciliazione e proporrei così l'articolo all'approvazione della Camera: « Articolo 7. Le sentenze definitive dei conciliatori, ecc. » così come è redatto in seguito. Di ciò io fo formale proposta alla Camera.

Presidente. L'onorevole ministro guardasigilli ha facoltà di parlare.

Calenda di Tavanì, ministro di grazia e giustizia. Mi rincresce di non potere accettare gli emendamenti che si propongono, tranne quello sulla tassazione dell'onorevole Palberti, che meglio ne chiarisce il concetto.

Non bisogna perdere di mira che questa legge ha un duplice scopo: migliorare un servizio importantissimo, senza aggravio dei litiganti, anzi con alleggerimento della spesa che in atto da loro si sostiene: rifornire l'erario senza ricorrere a novelle gravezze.

Ora nè i verbali di conciliazione, nè le

sentenze che riguardano controversie dalle lire 30 alle lire 50, noi possiamo esimere dalla tassa di registro. Non possiamo esimerle, perchè almeno la metà del prodotto a vantaggio dell'erario andrebbe sciupata. Ho qui lo specchio di tutte le contestazioni agitate innanzi ai conciliatori nell'anno 1894.

Ebbene in quell'anno ci furono 92,594 conciliazioni per il valore da lire 31 a lire 50, e ci furono 211,715 sentenze in controversie per il valore da lire 31 a lire 50. In totale, furono 304,339 contese del valore da lire 31 a lire 50, risolte per opera dei conciliatori.

Su queste, dovendosi corrispondere la tassa di registrazione di una lira e venti centesimi, si ha il prodotto di lire 365,206. 80: prodotto a cui l'erario dello Stato non può rinunciare.

Aggiungo che in atto, per tutte queste contese, le quali cominciano in linea contenziosa e, dopo l'istruzione, possono finire anche per conciliazione, le parti, in virtù del decreto-regolamento 16 giugno 1892, non pagano soltanto quello che sarebbe stato stabilito dalla legge antica per i diritti di cancelleria, nelle contese fino alle lire 30, ma pagano ben di più; perciocchè se è detto nell'articolo 30: « I diritti del cancelliere sono quelli fissati nel titolo 1° della tariffa per gli atti giudiziarii in materia civile, approvato con Regio Decreto 23 dicembre 1865 », si soggiunge: « per tutti gli altri atti non compresi nel detto titolo, e nelle cause di un valore superiore a lire 50, spettano al cancelliere tre quarti di ciò che sarebbe spettato al cancelliere secondo l'antica legge. »

Quindi tutti gli atti istruttori, tutte le sentenze incidentali e quant'altro può occorrere prima che si venga alla sentenza definitiva, costituiscono una lunga serie di spese. Ed io ebbi occasione di presentare alla Commissione un certo reclamo inviatomi da un causidico, il quale rilevava la gran voragine aperta nei giudizi avanti ai conciliatori dove non era più possibile fiatare senza pagare, di modo che le cause ivi costano quasi più di quanto costavano davanti alla pretura.

Ora, per effetto dell'articolo che segue, con cui ai cancellieri della conciliazione non si danno altri diritti se non quelli stabiliti nel titolo primo della tariffa del 1865, la massima spesa che si può incontrare per tal causa è di lire 2,45, più lire 1,20 per la tassa di

registro, supponendo impiegato un sol foglio di carta bollata.

Domando io se con quella minima spesa, che sarà la metà o forse un terzo di quel che in atto stanno sostenendo per tutti questi altri diritti per *fas* o per *nefas* presi dai cancellieri, se c'è da far questione e privare l'Erario di più che 350 mila lire, le quali sono tante tasse risparmiate ai contribuenti. Aggiungo di più che si evitano le frodi.

Non c'è da illudersi: oggi i cancellieri sono i despoti negli uffici di conciliazione. Verbali non se ne redigono: gli originali delle sentenze in carta da una lira e venti non sempre si scrivono: anche quando si deve rilasciare copia per la notifica della sentenza, fa le veci dell'originale la minuta; e l'erario è frodato di tutta la carta bollata che dovrebbe impiegarsi negli originali de' verbali di conciliazione e delle sentenze.

Dai cancellieri di conciliazione a qualche procuratore del Re, il quale per zelo si era affacciato a vedere come stessero i registri si disse: ma chi vi conosce? Io dipendo dal sindaco che mi paga. Ecco perchè d'ora in poi i cancellieri saranno sottoposti alla disciplina giudiziaria; mensilmente il procuratore del Re, per mezzo dei pretori, verificherà lo stato delle cose; e oltre al certo per l'erario de' diritti di registrazione, ci sarà il maggior prodotto della carta bollata i proventi della quale ora non tutti vanno nelle casse dello Stato. Ed aggiungo che io mi propongo, in esecuzione di questa legge, stabilire che a caratteri cubitali nelle cancellerie dei conciliatori sia affissa la tabella dei diritti che tassativamente possono i cancellieri percepire. Spero che dopo queste dichiarazioni non si vorrà insistere nell'emendamento. (*Benissimo!*).

Presidente Ha facoltà di parlare l'onorevole Camera.

Camera. Innanzi alle esplicite dichiarazioni del ministro non ho più ragione d'insistere nella mia proposta d'emendamento. Quindi la ritiro.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Falconi, relatore. Voglio aggiungere a quanto ha detto l'onorevole ministro qualche cosa per meglio provare che, coi provvedimenti adottati, invece di aggravare le tasse si procura un risparmio ai contribuenti perchè, ripeto, con quei diritti stabiliti dal regolamento del

1892, le parti pagano 2 milioni e più, e con questi stabiliti dall'articolo 1° lo Stato viene a ritirare non più che 700 mila lire. Dunque, si risparmia alle parti un milione e 300 mila lire in base alla statistica del 1894. Ora con questo stato di cose è naturale che l'articolo passi come dal ministro è stato preparato e dalla Commissione accettato.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Branca.

Branca. Io non intendo far proposte, ma semplicemente una osservazione diretta al Governo, alla Camera e soprattutto a quella parte della Camera nella quale stanno i socialisti.

Voce all'estrema sinistra. Sentiamo.

Branca. Nel discorso della Corona fu detto che dobbiamo interessarci alla sorte degli umili. Orbene qui noi prendiamo provvedimenti determinati da una ragione unicamente finanziaria.

Il relatore diceva: noi risparmiamo qualche cosa sui diritti di cancelleria; ma c'è una tassa nuova di registrazione la quale non può cadere che sugli umili. E ciò vuol dire che noi parliamo sempre di riforme della giustizia nell'interesse degli umili e di modificare gli ordinamenti giudiziari a pro di quelli; ma nel fatto poi colle nostre leggi aumentiamo sempre le tasse. Io accetterei tutti gli sgravi possibili sui diritti di cancelleria; ma se poi mi tassate delle sentenze che, entro certi limiti almeno, sono state sempre immuni da tasse, come quelle di un valore non superiore alle 30 lire, aggraviamo le condizioni degli umili. (*Interruzioni*)

Calenda di Tavani, ministro di grazia e giustizia. Sono immuni... Quelle restano immuni.

Branca. Quelle sì, ma da 31 lira a 50 no. Ed io dico: tutti i vantaggi della legge del 1892, che doveva anche supplire alla deficienza delle preture, vengono con questa legge per lo meno alquanto infirmati. Erano eccessive le tasse di cancelleria; correggiamole: ma non mettiamo tasse di tal natura (e qui mi rivolgo specialmente ai ministri delle finanze e del tesoro) che colpiscano la parte più delicata del credito. Perchè noi pensiamo sempre a sollevare il credito in paese; ma poi quello che giova più alle campagne, perchè riguarda le piccole somministrazioni, è sempre il più offeso ed inceppato con questa legge sulle conciliazioni. Io accetto quindi come beneficio l'abolizione dei pesi che in

qualunque modo gravavano di più sulle piccole contrattazioni; non avrei sperato che lo emendamento dell'onorevole Tripepi, purtroppo ora non presente, avesse avuta una migliore accoglienza e dal ministro e dalla Commissione.

Aprile. Domando di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Aprile, della Commissione. A proposito di quello che ha detto l'onorevole Branca, desidererei fare osservare alla Camera che nella Commissione ci fu un'ampia discussione sulla proposta. La minoranza, tra cui fui io, credeva che si potesse sopprimere (giusta l'emendamento Tripepi) la prima parte dell'articolo ove è detto che la tassa di registrazione è: « per i verbali di conciliazione, e per le sentenze definitive, aventi per oggetto un valore da lire trentuna a cinquanta, lire 1.20 » appunto per quel riguardo agli umili, cui ha accennato l'onorevole Branca. Ma, davanti a ragioni di finanza e al reale miglioramento ottenuto dai contribuenti, i quali in fondo vengono a pagar molto meno di quello che pagavano prima, la Commissione non ha creduto di insistere, benchè desiderasse che per le cause definite con verbale o con sentenza, non eccedenti le lire 50, fosse assolutamente abolita la tassa di registrazione di lire 1.20; specialmente pel fatto che in genere queste cause riguardano locazioni d'opera o contratti di lavoro, rapporti che vanno efficacemente e sinceramente garantiti, se non più, almeno al pari dei contratti, che generalmente riguardano la proprietà.

È vero che in tutti i paesi civili le spese di giustizia pagano anche la giustizia medesima, come qualcuno ha accennato per giustificare la tassa; ma se un'eccezione dovesse farsi, mi pare che andrebbe fatta per tali contese minori esentandole da ogni tassa. Ho voluto fare questa dichiarazione per far notare alla Camera che, davanti alle insistenze dei ministri di grazia e giustizia e delle finanze, la Commissione, anche in vista del miglioramento ottenuto dai contribuenti, non ha insistito nella sua proposta e si è limitata a farne un voto colla speranza che si possa, non appena le condizioni finanziarie miglioreranno, realizzarlo.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Falconi, relatore. Debbo rispondere all'ono-

revole Branca che, se egli mi avesse fatto l'onore di leggere la relazione, vi avrebbe trovato la risposta alla sua osservazione. Egli dice: se ci sono abusi dei cancellieri sopprimiamoli. Togliendo gli introiti abusivi ai cancellieri di Conciliazione lo scopo è raggiunto. Ebbene, se si potessero abolire tutte le tasse tanto meglio; ma purtroppo le condizioni del bilancio lo impediscono.

L'onorevole Branca, da quell'esimio finanziere che è, deve ricordarsi che colla legge 1865 vi era un diritto fisso per le cause davanti ai Conciliatori competenti fino a 30 lire. Nessuna novità si arreca col presente disegno di legge. Estesa la competenza dei Conciliatori fino a lire cento, si ripristinò con un regolamento la legge del 1865 sulla tariffa civile, che vigeva per le cause di competenza dei Pretori, quella tariffa che fu abolita con la legge del 1882.

Con la legge del 1892 passate le cause da lire 30 a 100 alla competenza dei Conciliatori, avrebbersi dovuto ritenere anche per queste la legge sulla tariffa civile dei Conciliatori, cioè il dritto fisso; ed invece con un inconstituzionale regolamento si ripristinarono i diritti dei decimi e di copia, dandosi tre quarti di essi ai cancellieri di Conciliazione, mentre erano stati aboliti con la legge del 1882.

Ora, onorevole Branca, questi diritti chi li paga? I poveri infelici, che litigano davanti ai Conciliatori. Ripeto: dalle statistiche risulta che i cancellieri intascano oltre due milioni annui. È dunque giusto che l'erario abolendo i diritti suddetti, fissi un bollo che ad esso dia annualmente la terza parte dei diritti, che abolisce.

Ecco perchè la Commissione, pur dandosi carico del bilancio, ha accettato l'articolo nel modo che viene proposto.

Presidente. Verremo ai voti. Fra l'onorevole Palberti, la Commissione e l'onorevole ministro è stato concertato il seguente emendamento all'articolo 8:

« Nei periodi indicati con le lettere *a* e *b* dove è scritto: *un valore da lire trentuna a cinquanta*; sostituire quest'altre parole: *da oltre lire trenta a cinquanta* ».

Procediamo per ordine. Leggo il comma *a*, coll'emendamento proposto:

« La tassa di registrazione è:

a) per i verbali di conciliazione, e per le sentenze definitive, aventi per oggetto un

valore da oltre lire trenta a cinquanta, lire 1.20. ».

Lo metto a partito.

(È approvato).

« b) per i verbali da oltre lire 50 a lire 100, lire 2.40 ».

(È approvato).

Pongo a partito l'intero articolo, così emendato.

(È approvato).

« Art. 9. In tutte le cause di competenza dei conciliatori spettano ai cancellieri unicamente i diritti stabiliti nel titolo I della tariffa civile approvata col Regio decreto 23 dicembre 1865, n. 2700.

(È approvato).

Art. 10. Le funzioni di usciere presso gli Uffici di conciliazione sono esercitate dagli inservienti comunali.

« Nei Comuni overisiede la pretura gl'inservienti comunali sono competenti a notificare gli atti concernenti controversie di un valore non superiore a lire cinquanta.

« Per ogni altra notificazione, e per gli atti di esecuzione sono esclusivamente competenti gli uscieri della pretura. Ad essi però sono dovuti, per gli atti relativi alle controversie di competenza dei conciliatori, gli stessi diritti che spettano agli inservienti comunali.

« Quando manchi l'inserviente comunale, esso è supplito dall'usciera della pretura.

« Quando l'inserviente comunale o l'usciera debba trasferirsi per la notificazione di un atto ad una distanza maggiore di due chilometri e mezzo dalla sede dell'ufficio di conciliazione, gli è dovuta a titolo di trasferta un'indennità di centesimi quindici per ogni chilometro percorso tanto nell'andata che nel ritorno ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Magliani.

Magliani. Io mi sarei astenuto volentieri dal parlare se fossero stati qui presenti alcuni egregi miei colleghi, che s'erano impegnati a trattare quest'argomento. Mi duole di essere obbligato a tenerne parola io, che sono assolutamente incompetente.

Quest'articolo peggiora sensibilmente le condizioni economiche dei poveri uscieri di conciliazione, i quali, come si sa, sono inser-

vienti comunali, che il più delle volte non percepiscono nessun assegno o stipendio.

Noto poi una specie di contraddizione in quest'articolo, imperocchè la facoltà di fare atti di esecuzione si dà esclusivamente agli uscieri di pretura nei luoghi dove la pretura risiede, cioè nei centri meno piccoli, mentre nei piccoli paesi dove pretura non esiste, questa facoltà è devoluta agli inservienti, comunali o agli uscieri di conciliazione.

Se l'onorevole ministro, il quale ieri ha ricevuto un *memorandum* da parte di questi inservienti ed uscieri, che spero vorrà esaminare colla sua consueta cortesia, volesse accogliere la mia raccomandazione, di estendere, cioè, la facoltà di esecuzione degli atti di conciliazione agli uscieri di conciliazione e inservienti comunali anche là dove risiede la pretura, non solo renderebbe meno difficili le condizioni economiche di questa povera gente, ma eviterebbe anche quella specie di contraddizione, che risulta da questo articolo.

Mi auguro che l'onorevole ministro non vorrà respingere questa mia viva raccomandazione.

Presidente. L'onorevole Piccolo-Cupani ha facoltà di parlare.

Piccolo-Cupani. Coll'articolo 10 si prevede il caso di mancanza degli inservienti comunali. Ora, dopo aver consultato il ministro e la Commissione, pare a me che sia necessaria una piccola aggiunta:

Dopo le parole: « quando manchi l'inserviente comunale » si aggiunga « o il di lui ufficio sia incompatibile per ragioni di parentela fra le parti, o per altri legali motivi, ecc. » Poichè può darsi benissimo che in un piccolo paese l'inserviente comunale sia parente di qualcuno, al quale deve notificare degli atti; ed in quanto poi a quelle parole « altri motivi legali, » esse per giuste considerazioni mi furono suggerite dal ministro e dalla Commissione.

Presidente. L'onorevole Garavetti ha facoltà di parlare.

Garavetti. L'onorevole collega Magliani si è molto intenerito della condizione degli uscieri ed inservienti comunali. Io crederei più giusto... (*Interruzione*) che ci occupassimo un po' di più della condizione degli uscieri giudiziari.

In verità ministro e relatore nelle loro relazioni si preoccupano del danno gravissimo che hanno risentito gli uscieri giudiziari dall'estensione della competenza dei conciliatori. Ora a me pare che la limitazione portata da questo articolo fino ad un certo punto ripara a questo danno ma certamente non per intero.

Ho raccolto poco fa alcuni dati statistici che citava l'onorevole guardasigilli e da essi ho rilevato che il numero degli affari il cui valore eccede le 30 lire ascende alla cifra cospicua di 511 mila mentre quello degli affari inferiori alle 30 lire va soltanto a 304 mila.

Ora a me pare che converrebbe limitare ancora di più la competenza degli inservienti comunali.

Io non ho avuto il tempo di preparare un emendamento a questo riguardo, ma faccio una preghiera all'onorevole ministro guardasigilli ed alla Commissione di voler consentire che la limitazione invece che alle 50 sia ridotta alle lire 30.

Ho detto che converrebbe interessarsi più della condizione degli uscieri giudiziari anzichè di quella degli inservienti comunali. Questi inservienti in generale hanno un assegno fisso oltre il vantaggio derivante loro dall'esercizio dell'ufficio di usciere del conciliatore. Gli uscieri giudiziari invece nulla hanno all'infuori di quello che ricavano dall'esercizio delle loro funzioni. Oltre a ciò è evidente la differenza che c'è tra gli uni e gli altri. Gli uscieri giudiziari non possono esercitare il loro ufficio senza avere subito un esame di abilitazione e senza avere prestata una cauzione, senza contare che essi vanno incontro a gravissime responsabilità.

È quindi strano, e non potrebbe spiegarsi questo fatto se non si tenesse conto di quella forza d'inerzia che spesso prevale anche nella vita legislativa, che siano riusciti vani tutti gli sforzi diretti al miglioramento di questi funzionari e soprattutto a creare un istituto di previdenza che loro assicuri un pane quando non possano più esercitare il loro ufficio, mentre oggi il più modesto degli inservienti di un ufficio amministrativo ha assicurata una pensione.

Anzi io colgo questa occasione per pregare l'onorevole guardasigilli di dichiarare, quali siano i suoi intendimenti a questo riguardo, poichè non c'è bilancio di grazia e

giustizia, in cui non sorga qualche oratore, facendo voti perchè il guardasigilli intenda allo studio di un progetto di previdenza ufficiale per questi benemeriti funzionari. Tutti i guardasigilli promettono, ma la promessa non viene mai attesa. Quindi ripeto, oltre che prego la Commissione e l'onorevole guardasigilli di voler consentire alla riduzione da me proposta, prego l'onorevole guardasigilli a dirmi quali sieno i suoi intendimenti sulla possibilità di creare un istituto di previdenza fra questi funzionari.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Camera.

Camera. Ho domandato di parlare perchè intendo difendere l'articolo così come è proposto. Vorrei far notare agli onorevoli Garavetti e Magliani come le osservazioni, che essi hanno fatto siano tali, che trovano ostacolo nella stessa condizione delle cose, e come la necessità imponga di accettare l'articolo quale ci vien proposto.

Dalla relazione, che precede il disegno dell'onorevole ministro, risulta (e questo dico in risposta all'onorevole Magliani) che la posizione dei messi comunali, i quali poi sono uscieri di Conciliazione, è migliorata con questa disposizione di legge, perchè, mentre prima avevano semplicemente 60 centesimi di diritto per gli atti che redigevano, oggi hanno anche un diritto di trasferta di 15 centesimi a chilometro.

La ragione del miglioramento l'onorevole guardasigilli la diceva, ed è chiara. Vi sono Comuni, in cui i poveri cittadini sono messi nella condizione di non trovare chi voglia notificare l'atto di citazione alla controparte; e perciò il ministro trovò giusto, e trovo giusto anch'io, che questi messi siano posti nella condizione di percepire un diritto di trasferta al pari degli uscieri di pretura e di tribunale; quindi la condizione dei messi comunali e uscieri di Conciliazione, non è, come diceva l'onorevole Magliani, peggiorata dall'articolo, ma è invece migliorata.

L'onorevole Garavetti per far sì che sia migliorata la condizione degli uscieri di pretura, ci propone anche una limitazione maggiore; propone, cioè, che gli uscieri di pretura abbiano il diritto di espletare non solo gli atti di esecuzione, ma di notificare anche le citazioni per le controversie che superino le lire 30.

Anzitutto giova notare come non è giusto,

in tesi generale, che vi sia una doppia categoria di ufficiali giudiziari, quando la giurisdizione è unica; in secondo luogo gli uscieri di conciliazione, i messi comunali, non hanno altro incarico che quello di notificare i libelli introduttivi del giudizio.

Ora, portare una limitazione anche in questo campo significa ridurre questi poveri messi in condizioni assolutamente deplorabili: talchè l'onorevole Magliani potrebbe allora giustamente domandare che non sia peggiorata la loro condizione.

Non sarebbe possibile senza grave danno dei cittadini stabilire quest'altra limitazione, perchè la maggior parte delle controversie non supera le 50 lire. Ora si verrebbero a mettere i cittadini, per queste piccole controversie, nella condizione di dover ricorrere agli uscieri di pretura, anche in quei Comuni dove non esistono che i messi di conciliazione, e non è giusto imporre ai cittadini questo disagio e questa spesa non lieve.

Per queste considerazioni, che del resto mi sono state suggerite e dalla relazione dell'onorevole guardasigilli e da quella della Commissione, e che deduco dallo spirito della legge, prego la Camera di accettare l'articolo com'è, e prego gli onorevoli Magliani e Garavetti di ritirare la loro proposta.

Presidente. L'onorevole Garavetti ha facoltà di parlare.

Garavetti. Per allontanare dalla mia proposta l'appunto che possa risolversi in danno dei cittadini, come rilevava testè l'onorevole Camera, osservo che il danno che egli prevede non potrebbe verificarsi, dappoichè la mia modificazione si riferisce all'articolo 9 in cui si dice: « nei Comuni in cui risiede la pretura. » Quindi non è il caso di parlare di un Comune dove non ci sia usciere di pretura. Ad ogni modo la mia proposta non ha altro scopo, che quello di ritornare all'antico per nessun'altra ragione che questa, che gli uscieri giudiziari hanno risentito gravissimi ed ingiusti danni.

Dapprima i messi comunali non potevano esercitare le loro funzioni, che fino al valore di 30 lire.

Ora io propongo di ritornare all'antico, per impedire che gli uscieri giudiziari, come è ammesso nella relazione del Ministero e della Commissione, rimangano gravemente danneggiati.

Presidente. Onorevole relatore, ha facoltà di parlare.

Falconi, relatore. Qui è questione soltanto di persone, tra gli uscieri di Conciliazione e gli uscieri di pretura.

Nella relazione del ministro si rileva il perchè egli ha ceduto un poco agli uni e un poco agli altri. Che cosa si è detto? Gli uscieri per le cause del valore di lire 30 potevano essere autorizzati all'esecuzione degli atti. Col disegno di legge accettato dalla Commissione si è dato agli uscieri di pretura, dove ha sede la pretura, la facoltà di notificare gli atti delle cause eccedenti il valore di lire 30 nonchè l'esecuzione degli atti, potendo gli uscieri di Conciliazione restar soddisfatti del lucro aumentato pel numero triplicato delle cause a danno degli uscieri di pretura, i quali per l'estesa competenza dei conciliatori ebbero diminuite le loro entrate; fu stabilita dunque un'equa proporzione dandosi agli uscieri di pretura l'esecuzione degli atti di competenza dei conciliatori, e la notifica degli atti delle cause del valore oltre le lire 50, però nelle sole sedi di pretura, ed esigendo i diritti degli uscieri di Conciliazione. Laonde gli uscieri di conciliazione ricavano le maggiori entrate dall'aumentato numero degli affari. Gli uscieri di pretura conseguono un lucro adeguato per la facoltà loro concessa di fare gli atti di esecuzione, nonchè notificare gli atti di competenza dei conciliatori per le cause del valore oltre le lire trenta, ma solo nei paesi dove ha sede la pretura.

Perciò la Commissione non accetta alcun emendamento.

Presidente. Onorevole guardasigilli, ha facoltà di parlare.

Calenda di Tavani, ministro di grazia e giustizia. Il relatore ha esplicito il concetto del ministro proponente. È stato un provvedimento equitativo, ma tutto questo non compensa gli uscieri di pretura di tutto il perduto; perchè gli uscieri di pretura, quando la loro competenza andava da lire 30 in su, potevano fare i loro atti di notificazione e di esecuzione in tutto l'ambito del mandamento, ed ora ad essi si restituisce il potere di fare gli atti di esecuzione e le notificazioni nel solo Comune sede del mandamento, e coi diritti medesimi consentiti ai messi di Conciliazione.

A costoro però resta sempre il vantaggio derivante da quelle 300 e tante mila contro-

versie di più che sono state deferite ai conciliatori, quelle dalle lire 30 alle lire 50, che prima erano di competenza pretoria.

Per rispondere poi a un desiderio espresso dall'onorevole Garavetti, riguardo al miglioramento della classe degli uscieri, dico (e questa volta non sarà *lungo prometter con attender corto*) che alla ripresa dei lavori parlamentari presenterò un analogo disegno di legge, che ho in buona parte abbozzato.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Brunetti Gaetano.

Brunetti Gaetano. Nonostante l'ora tarda mi si permetta di dire brevissime parole.

Quando poco fa si discuteva l'articolo 1, l'onorevole ministro ritirava un inciso, e la Commissione, alla sua volta, ritirava il suo emendamento, per una principalissima ragione svolta da varie parti della Camera e specialmente dall'onorevole Aprile, membro della Commissione; per la ragione, cioè, che si faceva distinzione dei luoghi dove esiste la pretura e dei luoghi dove la pretura non v'è.

Ora questa distinzione ritorna in questo articolo, e non comprendo con quanta ragione.

Si è parlato delle garanzie superiori, che offrono gli uscieri di pretura. Ma sono ben fortunati coloro, che litigano in luoghi dove esiste una pretura, perchè dove non c'è non si può usufruire di questa garanzia. E si osservava benissimo dall'onorevole Salaris che vi sono dei Comuni, nei quali non c'è pretura e che pure sono più importanti di altri, che sono capoluogo di mandamento. Si è invocata la pietà per gli uscieri di pretura, e ne ho anche io; ma è vero o non è vero, onorevole ministro, quello che l'altro giorno mi si assicurava al Ministero, che, cioè, Ella ha in pronto un disegno di legge per aumentare gli affari di competenza delle preture? Se questo è vero, allora gli uscieri di pretura, i quali da un lato hanno perduto con la sottrazione, che loro si è fatta, di molti affari devoluti oggi ai conciliatori, saranno, d'altra parte, compensati con questo nuovo disegno di legge.

Io non ho letto questo disegno di legge; ma l'altro giorno mi fu assicurato dall'onorevole sotto-segretario di Stato, innanzi ad un funzionario del Ministero, mentre si discorreva di altre questioni, che Ella l'avrebbe presentato.

Presidente. Tenga conto che l'ora incalza!

Brunetti Gaetano. Ho finito. Quindi, se non

dispiacesse alla Commissione, vorrei che la questione fosse rimandata alla nuova legge e che si lascino tranquilli questi poveri inservienti comunali.

Presidente. Veniamo dunque ai voti.

Se non ho male inteso, il quarto comma di questo articolo sarebbe stato così formulato d'accordo tra il Ministero e la Commissione, su proposta dell'onorevole Piccolo-Cupani: « Quando manchi l'inserviente comunale o il di lui ufficio sia incompatibile, per ragioni di parentela colle parti o per altri legali motivi, è supplito dall'ufficio della pretura ».

Pongo a partito questo quarto comma così emendato.

(È approvato).

Pongo a partito l'intero articolo, del quale è già stata data lettura.

(È approvato).

« Articolo 10, che diventa 11. Ogni disposizione contraria alla presente legge è abrogata ».

Chiaradia. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Chiaradia. Una semplicissima osservazione sulla quale andremo d'accordo tutti.

Propongo che l'articolo 11 diventi 12 e che sia preceduto dal presente articolo 11, che evidentemente deve essere l'ultimo.

Falconi, relatore. La Commissione ritira il suo articolo aggiuntivo.

Presidente. Tenga nota la Camera che la Commissione ha dichiarato di ritirare il suo articolo aggiuntivo, cosicchè diventa ultimo l'articolo 11, di cui ho data lettura. Lo pongo a partito.

(È approvato).

Nella seduta pomeridiana si procederà alla votazione segreta di questo disegno di legge.

La seduta termina alle 12,10.

PROF. AVV. LUIGI RAVANI

Direttore dell'ufficio di revisione.
